

Spett.le

AZIENDA CLIENTE

**OGGETTO:** informativa sicurezza n. 02/12

Data: 16/01/2012

<p style="text-align: center;"><b>ANTINCENDIO: proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE</b></p>
---

**Gentili Clienti,**

con riferimento all'informativa in materia di sicurezza antincendio dell'anno precedente n. 02/11 del 14/02/2011 in cui si comunicava il termine entro cui sostituire i maniglioni antipanico non marcati CE con altri marcati CE, con la presente siamo ad informare che il 24/12/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 dicembre 2011 che modifica il DM 3 novembre 2004 concernente *"Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio"*.

Il DM 3 novembre 2004 entrato in vigore a febbraio 2005 prevedeva la sostituzione dei dispositivi di apertura installati lungo le vie d'esodo (maniglioni antipanico) non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, entro un periodo transitorio di 6 anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, ossia **entro il 16 Febbraio 2011**.

Con il **Decreto 6 dicembre 2011** tale **TERMINE È STATO PROROGATO di 2 anni, pertanto la NUOVA SCADENZA è individuata nel 16 FEBBRAIO 2013.**

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi a Cristiano Battelli i cui riferimenti sono:

[battelli@rely-on.it](mailto:battelli@rely-on.it) ; Cel. 347 9346630.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

